

**Dichiarazione art. 4 cpv. 2 LAFE
(trasferimento di sede di un ente giuridico svizzero all'estero)**

Ditta: _____

Sede precedente: _____

Nuova sede (estera): _____

N. IDI (CHE): _____

Conformemente all'art. 4 cpv. 2 della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), l'ente giuridico in questione dichiara di non adempiere alcuna fattispecie di cui all'art. 4 cpv. 1 LAFE e in particolare dichiara di non disporre di alcun diritto reale (ad es. diritto di proprietà, di superficie, d'abitazione o d'usufrutto) o personale (ad es. diritto di compera, prelazione o ricupera), né di altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo¹, su fondi siti in Svizzera il cui acquisto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 2 LAFE. Essa non è neppure titolare di diritti di partecipazione di società senza personalità giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi e neppure di diritti di proprietà o d'usufrutto su quote di persone giuridiche il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi.

Il sopraccitato trasferimento di sede non necessita pertanto di alcuna autorizzazione ai sensi della LAFE e dell'OAFE.

I sottoscritti dichiarano inoltre di aver preso atto del contenuto degli art. 25 e seguenti LAFE e delle loro conseguenze amministrative, civili e penali in caso di falsa attestazione.

Lugo e data:	Nome, Cognome	Firma delle persone obbligate alla notifica:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

¹ rientrano sotto questa fattispecie ad esempio un contratto di locazione a lunga scadenza con clausole inusuali quali il pagamento anticipato di tutta la pigione oppure la rinuncia all'assenso del proprietario per modifiche importanti della struttura dell'edificio, il vincolo del contratto di locazione ad un contratto di mutuo e la compensazione della pigione con l'interesse sul mutuo, il finanziamento dell'acquisto o dell'edificazione del fondo in una misura che supera il limite di regola applicato dalle banche svizzere (di regola l'80 per cento del valore venale) come pure un divieto di costruzione e simili limitazioni della proprietà sul fondo vicino (cfr. promemoria acquisto di fondi da parte di persone all'estero dell'Ufficio federale di giustizia, 2009, pag. 7).